

▪ **LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Garante Privacy , deliberazione 14.06.2007 n. 23

Emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007, le "**linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.**"

Il provvedimento è diretto a fornire opportune indicazioni e raccomandazioni alle pubbliche amministrazioni nella gestione del trattamento dei dati personali e sensibili dei lavoratori pubblici, con l'obiettivo, altresì, di dare uniformità ai principi applicabili al rapporto di lavoro in alcune specificità che riguardano proprio i soggetti pubblici datori di lavoro.

Queste alcune prescrizioni nel testo delle linee guida:

- Applicazione dei principi di **liceità, pertinenza, trasparenza al datore di lavoro pubblico, il quale** può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori solo nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, applicando le relative disposizioni;
- **Individuazione del titolare del trattamento dei dati** facendo riferimento all'amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche che l'amministrano o la rappresentano (ad esempio, il ministro, il direttore generale o il presidente);
- **Informazione alle organizzazioni sindacali** riguardanti i lavoratori tramite la comunicazione di dati solo in forma anonima se non diversamente specificato dai contratti collettivi di riferimento;
- **Utilizzo di forme di comunicazione individualizzata** con il lavoratore con modalità idonee a prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento;
- **Pubblicazione** di esiti di concorsi e selezioni pubbliche solo con i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale;
- **Diffusione dei dati personali dei lavoratori attraverso siti internet** per specifici obblighi normativi e cartellini identificativi nel limite del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite.
- Divieto di utilizzare in modo generalizzato sistemi di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali;
- Produzione di certificazioni mediche comprovanti le **assenze per malattia e visite mediche** privi di diagnosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità, con divieto di utilizzo delle informazioni contenute se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi.